

Circolare - N°01/2014

DATA: 10/01/2014

A/TO CA: Titolare dell'attività

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341/494210 0341/250007

N° PAG.: 3

Oggetto: **DELIBERAZIONE X/1118 DEL 20/12/2013**
AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO, LA
MANUTENZIONE E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
TERMOREGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE AUTONOMA DEL
CALORE

Comunicazione:

Fonte normativa	<ul style="list-style-type: none"> • Deliberazione n° X/1118 del 20/12/2013 • Deliberazione n° IX/3855 del 25/07/2012 • Deliberazione n° IX/3522 del 23/05/2012 • Deliberazione n° IX/2601 del 30/11/2011 • Legge Regionale n° 3 del 21 febbraio 2011 • Legge Regionale n° 24 del 11 dicembre 2006 e s.m.i. • DGR 8745/ 2008
Principali novità	<ul style="list-style-type: none"> • La Giunta Regionale della Lombardia, riunitasi il 20 dicembre 2013, ha approvato la Delibera n. X/1118 "Aggiornamento delle disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici", pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria del 30 dicembre 2013. Questo atto sostituisce la precedente DGR n. IX/2601/2011 e recepisce a livello regionale quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013; • Si confermano e si ribadiscono gli obblighi e le sanzioni relative alla mancata installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione autonoma del calore; • Nella definizione di impianto termico si contemplano nella nuova regolamentazione tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW; • La Regione si pone l'obiettivo di dotare ciascun impianto termico di una targa che renda inequivocabile l'individuazione dell'impianto, a beneficio delle operazioni di manutenzione e di ispezione; • La Delibera introduce una importante novità riguardante il terzo responsabile dell'impianto, che potrà essere rappresentato soltanto da una figura giuridica.
Soggetti Responsabili	<ul style="list-style-type: none"> • L'Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo Responsabile; • Il Responsabile dell'impianto soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve assicurare il rispetto della scadenza prevista e dare garanzia che tutto il sistema sia operativo entro il 15 ottobre successivo alla medesima scadenza; • In caso di Condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le

	<ul style="list-style-type: none"> generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell'impianto; In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega a terzi non può essere conferita, salvo che nell'atto di delega sia espressamente incluso l'incarico di procedere alla messa a norma e sia posto in essere ogni atto che garantisca la relativa copertura finanziaria. Fino al completamento degli interventi necessari alla messa a norma, la responsabilità degli impianti resta in carico al Delegante; Il Responsabile oppure ove delegato il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto della normativa vigente relativa all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di efficienza energetica;
<p>Sanzioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico; Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione del calore, il responsabile dell'impianto termico, come individuato dal D.P.R. 412/1993, che non rispetta le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale concernenti l'obbligo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c) della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006, incorre nella <u>sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro per ogni unità immobiliare dell'edificio servita dall'impianto</u>; tale sanzione, con il relativo introito, compete agli enti che effettuano i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della Legge 10/91. Alla medesima sanzione è soggetto il responsabile di impianto che, pur avendo installato sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, non ne rispetti le indicazioni del corretto funzionamento e utilizzo; Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali (da € 50,00 a € 30.000,00), si riferiscono anche a: <ul style="list-style-type: none"> Assenza o mancata o incompleta compilazione del libretto Mancato invio della scheda identificativa Mancata comunicazione nomina o revoca Terzo responsabile Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di biomasse Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile Mancato rispetto requisiti di prestazione energetica per edifici nuovi o ristrutturati Mancato rispetto delle limitazioni all'utilizzo di determinati combustibili Mancato invio della documentazione prevista dal D.lgs 152/06 Mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico Mancato rispetto dei consumi energetici e conduzione errata degli impianti Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di Condominio Mancato rispetto dell'obbligo di registrazione delle sonde geotermiche Mancato rispetto dell'obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche Mancata produzione dell'attestato di certificazione energetica Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati Rifiuto pagamento contributi previsti per le dichiarazioni Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili Chiunque dopo aver commesso una violazione commetta nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino del doppio.

Tempistiche	<ul style="list-style-type: none">• Si riportano le scadenze previste inerenti l'installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione autonoma del calore:<ul style="list-style-type: none">○ Impianti di riscaldamento centralizzati alimentati a gas naturale, con potenza superiore a 350 kW e installazione ante 1/8/97 L'OBBLIGO SCATTAVA IL 1/8/2013○ Impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1/8/97; Impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1/8/97; Impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta il miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario; L'OBBLIGO SCATTA IL 1/8/2014• Eventuali casi di impedimento tecnico all'installazione dei suddetti sistemi devono essere riportati in una relazione tecnica a cura del progettista o del tecnico abilitato, da allegare al libretto di impianto. L'impedimento tecnico può riguardare solo gli impianti esistenti, anche se in corso di ristrutturazione, o le sole sostituzioni di generatori di calore;• Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento sono anch'essi obbligati all'installazione di tali dispositivi con le medesime tempistiche previste per gli impianti tradizionali, basandosi sulla vetustà e sulla potenza degli scambiatori di calore installati;• La targatura degli impianti termici ha l'obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. La distribuzione della targa dell'impianto agli utenti finali avviene tramite gli operatori del settore, in fase di installazione o manutenzione dell'impianto, a decorrere dal 1 agosto 2014;
--------------------	--

Per informazioni e chiarimenti contattare il personale di riferimento presso la nostra società.

Tecnolario S.r.l.

Area Servizi per gli Immobili

Ing. Maggi Alessio - Geom. Davide Agnella - Ing. Conti Davide